



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA  
I SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Diego Di Marco

Presidente

dott. Mariapia Parisi

Consigliere

dott. Eugenio Briatico

Consigliere Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1836/2011 promossa da:

M. [REDACTED] B. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] FRANCESCA e dell'avv.

C/O AVV. FRANCESCA [REDACTED] - VI'

APPELLANTE

contro

ROBERTO [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] GIORGIO e dell'avv.

(DLLGLC66M06A944S) PIAZZA [REDACTED] BOLOGNA;

GIANLUCA

APPELLATO

Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 4.4.2017, sulle seguenti

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo ritualmente notificato M. [REDACTED] B. [REDACTED] proponeva opposizione innanzi il Tribunale di Modena Sezione distaccata di Sassuolo all'esecuzione promossa nei suoi confronti dal figlio Roberto [REDACTED] sostenendo di aver pagato le spese di lite liquidate con la sentenza n. 61/2006 del medesimo Tribunale anteriormente alla notifica dell'atto di precetto ammontante ad € 4.912,00 e contestando altresì alcune voci relative alle spese giudiziali delle quali il convenuto pretendeva il

pagamento. Chiedeva altresì la condanna ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva ritualmente in giudizio Roberto [REDACTED] eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito chiedeva il rigetto della stessa.

Con sentenza n. 6066/2001 emessa in data 1.6.2011 e pubblicata in data 2.8.2011 il Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata; rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. e compensava tra le parti le spese di giudizio.

Assumeva il Tribunale che, premesso che l'azione promossa doveva qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendo nelle more intervenuta la riforma integrale della sentenza titolo dell'esecuzione, l'esecuzione intrapresa da Roberto [REDACTED] nei confronti di M. [REDACTED] B. [REDACTED] non può più ulteriormente proseguire.

Pertanto sulla base di quanto sopra, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Inoltre le somme del precetto contestate risultavano invece legittime ad eccezione di alcune di minore entità.

In merito alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., non essendo le doglianze prospettate da B. [REDACTED] M. [REDACTED] fondate, la stessa andava respinta.

Avverso tale sentenza proponeva appello B. [REDACTED] M. [REDACTED] chiedendo alla corte di pronunciarsi in merito all'opposizione accertando l'inesistenza del diritto di [REDACTED] Roberto a procedere all'esecuzione forzata; reiterava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e chiedeva altresì la condanna dello stesso alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio Roberto [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

All'udienza del 4.4.2017 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.

Diritto

L'appello è infondato e va respinto.

Per quanto attiene alla doglianza relativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, B. [REDACTED] M. [REDACTED] oppone un precetto, ad essa notificato dal figlio [REDACTED] Roberto, fondato su una sentenza di Primo Grado provvisoriamente esecutiva in relazione alla quale essa assume di aver pagato il "quantum" cui è stata condannata ancor prima della notifica del precetto.

Nelle more del giudizio di opposizione il titolo è stato annullato con sentenza della Corte di Appello di Bologna e il Giudice dell'opposizione, ha correttamente ritenuto che non sussistessero più ragioni di contrasto, ha definito il giudizio dichiarando la cessazione della materia del contendere e compensando

le spese di lite.

L'appellante avrebbe, invece, voluto che il Giudice avesse comunque valutato la fondatezza del precetto al momento della notifica dello stesso, affermandone la illegittimità per avere essa pagato gli importi reclamati con l'intimazione opposta prima ancora di aver ricevuto la notifica della stessa.

La decisione del Primo Giudice appare ineccepibile in quanto il venir meno del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione all'esecuzione, rende del tutto inutile qualsiasi decisione sulla validità ab origine del precetto, rilevato che la caducazione del titolo esecutivo produce l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto *"ex tunc"* (cfr. ex plurimis Cass. 11021 del 19.05.2011).

Ma non solo. Il Giudice di prime cure in realtà, si è pronunciato anche sulla validità originaria del precetto laddove, a pag. 5 della sentenza impugnata, afferma che: *"sulla base delle considerazioni espresse, pertanto, si deve ritenere che l'esecuzione sia stata promossa su un precetto solo parzialmente inefficace"*.

Tale constatazione rende la doglianza tendente ad ottenere una pronuncia sulla validità o meno del precetto totalmente ingiustificata.

Anche la doglianza relativa alla compensazione delle spese di lite deve essere rigettata.

Infatti correttamente, il Tribunale ha dichiarato che: *"Legittima appare invece la richiesta di rimborso delle spese, competenze e onorari per la richiesta di copie con formula esecutiva, la notifica della sentenza, l'esame della relata della notifica della sentenza e le restanti voci relative alle competenze per il precetto, tenuto conto che l'attrice ha provveduto al pagamento delle spese di lite solo dopo la notifica della decisione del Tribunale"*.

In base a tali considerazioni il Giudice ha, quindi, ritenuto il precetto solo parzialmente inefficace e, con decisione del tutto condivisibile, ha pronunciato la compensazione delle spese di lite tra le parti, data la parziale, reciproca soccombenza.

Analogamente la doglianza relativa alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. va rigettata.

Sul punto giova rilevare che l'appellante, anziché illustrare i motivi di appello, si è limitata unicamente a richiamare altri atti del processo e che tale rinvio renderebbe, di per sé, inammissibile ex art. 342 c.p.c. il motivo in esame.

Ma anche volendo supporre che detto motivo possa essere esaminato nel merito, è sufficiente rilevare nuovamente come il precetto notificato dall'appellato sia stato ritenuto solo parzialmente inefficace per condividere il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dalla B. che, si ripete è risultata, almeno parzialmente, *"virtualmente soccombente"*.

Ne consegue che l'appello va rigettato.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014.

Sentenza n. 1723/2017 pubbl. il 25/07/2017

RG n. 1836/2011

P.Q.M. Repert. n. 1790/2017 del 25/07/2017

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata costituita delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 1.830,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie determinate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, oneri ed accessori come per legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4 luglio 2017.

Il Consigliere Ausiliario Relatore  
dott. Eugenio Briatico

Il Presidente  
dott. Diego Di Marco